



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO MILAZZO

Ordinanza n. 08 / 2015

Il Capo del Circondario Marittimo di Milazzo,

- VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti nn. 4142085 e 4141821 rispettivamente in data 02.06.92 e 23.04.98;
- VISTA la propria Ordinanza n. 12/13 in data 19.03.2013 - Tabelle di armamento delle unità navali adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata che operano nel circondario marittimo di Milazzo;
- RITEUTO necessario aggiornare la disciplina in parola;
- SENTITE le associazioni di categoria e sindacali interessate, in occasione delle riunioni tenutesi nei giorni 17.02.2015 e 12.05.2015;
- VISTI gli articoli 317 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 e 426 del relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima:

O R D I N A

Articolo 1

Le tabelle minime di armamento delle unità navali adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata che operano nelle acque di questo circondario marittimo, sono così stabilite:

- **fino a 5 tsl per la pesca costiera locale:**
 - n° 2 marittimi: n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista;
 - oppure, n°1 marittimo conduttore anche con il titolo di macchina, purché l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico, nonché, autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera.
 - Ovvero, qualora trattasi di unità a remi o a propulsione velica: n°1 marittimo conduttore;
- **superiori a 5 tsl fino a 25 tsl per la pesca costiera locale:**
 - n°2 marittimi: n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista;
 - oppure n°2 marittimi: n°1 conduttore anche con il titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta, purché l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico, nonché, autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera.
- **fino a 25 tsl per la pesca costiera ravvicinata:**
 - n°2 marittimi: n°1 capo barca e n°1 motorista abilitato;
 - oppure n°2 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta, purché l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico, nonché, autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera.

– **superiori a 25 tsl fino a 60 tsl:**

- n°3 marittimi: n°1 capo barca, n°1 motorista abilitato e n°1 mozzo;
- oppure n°3 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina e n°2 marittimi di coperta, purché l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico, nonché, autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera.
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°2 marittimi: n°1 comandante e n°1 motorista, oppure n°2 marittimi: n°1 comandante anche con il titolo di macchina e n°1 mozzo, purché dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della poppa compreso il verricello;

– **superiori a 60 tsl fino a 100 tsl:**

- n°4 marittimi: n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 mecc. navale di 2^a cl., n°1 marinaio e n°1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°3 marittimi: n°1 comandante, n°1 motorista e n°1 mozzo;

– **superiori a 100 tsl fino a 150 tsl:**

- n° 5 marittimi: n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 meccanico navale 2^a classe, n°1 all./motorista - giov. Macchina, n°1 marinaio e n°1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°4 marittimi: n°1comandante, n°1 motorista e n°2 marittimi di coperta.

Articolo 2

Le tabelle di cui al precedente articolo 1 sono così integrate:

- quando, per le unità da pesca superiori alle 40 tsl, l'attività di pesca supera le 24 ore giornaliere, deve essere imbarcato n°1 marittimo con la qualifica di marò/cuoco, in aggiunta ai marinai previsti;
- per le unità che esercitano la pesca con utilizzo dell'attrezzo "Tonnara volante", così come definita nel D.M. 26.01.2012, e sono strutturalmente adibite a tale scopo "cianciolo", la tabella minima è di n° 6 marittimi: comandante, n°1 motorista, n°2 marinai, n°1 giov./macchina - all./motorista e n°1 mozzo);
- il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi della legge 11.03.2006 n.81;
- il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi della legge 11.03.2006 n°81.

Articolo 3

Alle unità navali da pesca non equipaggiate in conformità alla presente ordinanza non saranno concesse le spedizioni e, se rilasciate, le stesse saranno ritirate.

Articolo 4

I contravventori alle norme di cui sopra saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1221 e dell'art. 1231 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque speni di osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data odierna e che abroga l'ordinanza n° 12/13 citata in premessa.

Milazzo, li 12/05/2015

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Matteo LO PRESTI